



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2027/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2365/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Lorenzo Maria Coen - Componente

Marina Vajana - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Antonino Piro - Componente

Loredana Germanò - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Federico Salinari - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 4 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2365/TFNSVE/2025-2026, 2365 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMBROSIANA-TREBASELEGHE (937773) contro UNION DESE (780355) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore LIBRALATO DAVIDE (4637732)

In data 27 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 330,00 (trecentotrenta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

Si è costituita in giudizio la Società resistente eccependo la inammissibilità del ricorso perché asseritamente presentato in data 1 marzo 2026 e quindi oltre il termine ultimo del 28 febbraio 2026 previsto per richiedere i premi di formazione riferiti alla stagione sportiva 2023/2024: l'eccezione è infondata in quanto risulta agli atti che il ricorso è stato inoltrato e comunicato in data 27 febbraio 2026.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 330,00 (trecentotrenta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai